Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Martedì, 1° dicembre 1931 - Anno X** **Numero 277**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9: Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Magnone, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zaoutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag L De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1747.**

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1436.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2226, 31 ottobre 1929, n. 2480, e 30 ottobre 1930, n. 1915;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 14. — Il primo comma è così modificato:

« Per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà o Scuola provvede di volta in volta il Rettore, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola alla quale è chiesto il passaggio ».

Art. 17. — All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24, il « Diritto marittimo ».

Art. 23. — È sostituito col seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione orale di due fra tre temi liberamente scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione e quella dei temi orali debbono essere comprese tra gl'insegnamenti della Facoltà.

Il termine per la presentazione della dissertazione e dei temi orali è fissato dal preside per ciascuna sessione ».

Dopo l'art. 42 è aggiunto il seguente:

« Art. 43. — La Scuola di perfezionamento in statistica funziona come Scuola di statistica a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, e del regolamento esecutivo approvato con ordinanza 17 gennaio 1928-VI, del Ministro per la pubblica istruzione ».

Per effetto dell'aggiunzione del predetto articolo è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 48 (già 47). — Sono soppresse le parole: « e, secondo l'ordine che si propone, è diviso in due bienni ».

Art. 105 (già 104). — La durata dell'insegnamento di batteriologia, di cui al n. 9, è ridotta da « annuale » a « semestrale ».

Art. 113 (già 112). — Il primo comma è modificato nel seguente modo:

« Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente laureati in medicina e chirurgia, eccezion fatta per la Scuola d'igiene pubblica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica, in chimica e farmacia ed in medicina veterinaria, e per quella d'igiene scolastica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica e farmacia ».

Art. 117 (già 116). — All'ultimo comma sono aggiunte le parole « udito il Senato accademico ».

Art. 131 (già 130):

I) Nel primo comma alla parola « consigliate » sono sostituite le parole « prescritte, a norma del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 ».

II) Nell'elenco delle materie è soppresso l'insegnamento di « statica grafica (semestrale) ».

Sono soppressi gli articoli da 153 (già 152) a 164 (già 163) concernenti la Scuola di farmacia e sono sostituiti con le seguenti nuove disposizioni:

« Art. 153. — La Scuola conferisce:

a) il diploma in farmacia;

b) la laurea in chimica e farmacia;

c) la laurea in farmacia.

Art. 154. — Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica (corso della Facoltà di scienze);
2. Chimica organica;
3. Matematica per chimici e naturalisti (corso della Facoltà di scienze);
4. Chimica fisica (corso della Facoltà di scienze);
5. Fisica sperimentale (corso della Facoltà di scienze);
6. Fisica (corso della Facoltà di medicina);
7. Mineralogia (corso della Facoltà di scienze);
8. Botanica (corso della Facoltà di scienze);
9. Zoologia e anatomia comparata (corso della Facoltà di medicina);
10. Fisiologia umana (corso della Facoltà di scienze);
11. Chimica fisiologica (corso della Facoltà di medicina);
12. Anatomia umana (corso della Facoltà di scienze);
13. Chimica farmaceutica e tossicologica;
14. Chimica bromatologica;
15. Farmacologia e farmacognosia;
16. Igiene (corso della Facoltà di medicina);
17. Tecnica farmaceutica.

Art. 155. — Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni orali, possibilmente anche con dimostrazioni ed esperimenti, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori, secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. Gli esercizi che formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.

La Scuola potrà, quando ritenga opportuno, abbinare temporaneamente alcune materie d'insegnamento: ciò sarà indicato nel manifesto annuale.

Art. 156. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia seguito almeno tre insegnamenti; valgono, a questo fine, le esercitazioni elencate agli articoli 157, 158 e 159.

Art. 157. — Il diploma in farmacia si consegue in quattro anni compreso l'anno di pratica.

Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purchè prenda iscrizione ad almeno otto corsi, scelti fra gl'insegnamenti elencati nell'art. 154, e superi i relativi esami. Nel computo delle materie di esame deve entrare o solo il n. 5 o solo il n 6 dell'art. 154.

Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per le esercitazioni di analisi chimica, chimica farmaceutica, tecnica farmaceutica e bromatologica, da compiersi in due anni nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Art. 158. — La laurea in chimica e farmacia si consegue in 5 anni, compreso l'anno di pratica.

Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purchè prenda iscrizione a 15 corsi almeno, scelti fra quelli elencati nell'art. 154 (escluso il n. 6) e fra altri corsi delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami.

Egli deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi quantitativa, e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame costituito da una prova pratica con relazione scritta ed una discussione orale. La prova di analisi qualitativa deve precedere quella di analisi quantitativa, e questa quella di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 159. — La laurea in farmacia si consegue in quattro anni, compreso l'anno di pratica.

Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purchè prenda iscrizione ad almeno 12 corsi scelti fra quelli elencati all'art. 154 e fra gli altri corsi che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami.

Nel computo delle materie d'esame deve entrare solo il n. 5 o solo il n. 6 dell'art. 154.

Lo studente deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi quantitativa e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una discussione orale; la prova di qualitativa deve precedere quella di quantitativa, e questa quella di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 160. — Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma di farmacia e alle lauree in chimica e farmacia ed in farmacia debbono esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate per l'Università di Padova. All'inizio del periodo di pratica lo studente deve notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo.

Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ciò deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente ha esercitato la pratica.

La Scuola si riserva d'indicare nel manifesto annuale le modalità di controllo della pratica farmaceutica, in armonia con gli accordi presi coll'Ordine ed il Sindacato dei farmacisti.

Art. 161. — I diplomati in farmacia e i laureati in chimica sono ammessi al quarto anno del corso di laurea in farmacia semprechè siano forniti del titolo di studi medi prescritto.

Art. 162. — Al termine di ogni corso corredato da esercizi i professori possono accertarsi del profitto di questi mediante colloqui e prove. I giudizi sono comunicati ai presidenti delle commissioni degli esami corrispondenti.

Art. 163. — Gli esami speciali così per il corso di diploma che per quelli di laurea si sostengono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti.

Art. 164. — L'esame di diploma viene sostenuto alla fine del quarto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi qualitativa;

b) preparazione di un prodotto farmaceutico;

c) identificazione e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

d) discussione orale delle prove precedenti;

e) riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art. 165. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del quinto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;

b) prova di analisi chimica quantitativa;

c) preparazione di un prodotto farmaceutico;

d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;

e) prova di ricerca tossicologica.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

f) dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La tesi scelta dovrà essere accettata dal professore della materia, il quale potrà, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

h) come alla lettera e) dell'art. 164.

Art. 166. — L'esame di laurea in farmacia viene sostenuto alla fine del quarto anno di corso e consiste nelle stesse prove elencate all'art. 165.

Art. 167. — La commissione per gli esami di diploma è costituita da 7 membri, fra i quali di regola cinque professori della Scuola, un libero docente e un farmacista.

La commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia ed in farmacia è costituita di undici membri, fra i quali, di regola, 7 professori della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 122. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1748.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1440.

Radiazione di alcune opere militari dal novero delle fortificazioni della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013, modificato col R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto l'art. 3 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Libia approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono radiate dal novero delle fortificazioni in Tripolitania le seguenti opere militari lungo il muro di cinta di Tripoli:

N. d'ordine	Denominazione	Località
1.	Casermetta n. 1	— Gargaresc (a mare)
2.	Casermetta n. 2	— Gargaresc (a mare)
3.	Corpo di guardia A	— Porta Gargaresc
4.	Casermetta n. 3	— Gargaresc
5	Casermetta n. 4	— fra Porta Gargaresc e Porta Gurgi
6.	Casermetta n. 5	— fra Porta Gargaresc e Porta Gurgi
7.	Corpo di guardia B	— Porta Gurgi
8.	Casermetta n. 6	— fra Porta Gurgi e Porta Bir Accara
9.	Casermetta n. 7	— fra Porta Gargaresc e Porta Bir Accara
10	Casermette nn. 8 e 9	— fra Porta Gargaresc e Porta Bir Accara
11.	Casermetta n. 10	— fra Porta Gargaresc e Porta Bir Accara
12.	Casermetta n. 11	— fra Porta Gargaresc e Porta Bir Accara
13.	Casermetta n. 12	— Porta Bir Accara
14.	Corpo di guardia C	— Porta Bir Accara
15.	Casermetta n. 13	— fra Porta Bir Accara e Porta Benito
16	Casermetta n. 14	— fra Porta Bir Accara e Porta Benito
17.	Casermetta n. 15 (fabbricati annessi facenti parte dell'ex batteria di Sciara ez Zauia)	— Sciara ez Zauia
18.	Corpo di guardia D	— Porta Benito
19.	Casermetta n. 19	— fra Porta Benito e Porta Sidi Messri
20.	Casermetta n. 20	— fra Porta Benito e Porta Sidi Messri
21.	Casermetta n. 21	— fra Porta Benito e Porta Sidi Messri
22.	Corpo di guardia E	— Porta Sidi Messri
23.	Casermetta n. 22	— fra Porta Sidi Messri e Porta Ain Zara
24.	Casermetta n. 23	— fra Porta Sidi Messri e Porta Ain Zara
25.	Casermetta n. 24	— fra Porta Sidi Messri e Porta Ain Zara
26.	Corpo di guardia F	— Porta Ain Zara
27.	Casermetta n. 25	— fra Porta Ain Zara e Porta Sidi Messri
28.	Casermetta n. 26	— fra Porta Ain Zara e Porta Sidi Messri
29.	Casermetta n. 27	— nei pressi di Porta Fornaci
30.	Casermetta n. 28	— nei pressi di Porta Fornaci
31.	Corpo di guardia G	— Porta Fornaci
32.	Casermetta n. 29	— fra Porta Fornaci e Porta Tarhuna
33.	Casermetta n. 30	— Porta Tarhuna
34.	Corpo di guardia H	— Henni
35.	Casermetta n. 31	— fra Porta Tarhuna e Porta Tagiura
36.	Casermetta n. 32	— Porta Tagiura
37.	Casermetta n. 33	— fra Porta Tagiura e Porta Amruss

Art. 2.

Il Governo della Tripolitania è autorizzato ad alienare le opere citate nel precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1749**.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1441**.

Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Firenze, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230, e 30 ottobre 1930, n. 1826;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 64, da 66 a 69, 71 e 72 e da 74 a 76.

In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta di un nuovo articolo, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« I professori di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono, in quegli anni in cui cade come materia d'insegnamento la seconda parte del loro programma, premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno ».

Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente:

« Art. 49. — La scuola funziona anche come seminario per gli studenti iscritti alle Facoltà della R. Università e al Reale Istituto di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » e rilascia in tal caso attestati di frequenza e di profitto ».

Art. 62 (già 61). — È sostituito con il seguente:

« Ove la Facoltà ritenga opportuno stabilire che alcuni insegnamenti del primo biennio siano dati in forma propedeutica, essi potranno essere affidati, su proposta della Facoltà stessa, anche a un professore di ruolo diverso dal titolare della materia, a un libero docente, a un lettore o ad un assistente.

I due insegnanti di filologia classica prendono anno per anno accordi perchè sia impartito tanto l'insegnamento del latino quanto quello del greco ».

Art. 63 (già 62). — È sostituito con il seguente:

« I corsi di ciascuna materia sono di non meno di tre ore settimanali ».

Art. 64 (già 63). — È sostituito con il seguente:

« La Facoltà propone i piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè, per il primo biennio, prendano iscrizione a un numero di materie non inferiore a dodici, con l'obbligo di frequentarle almeno per un anno ciascuna e di sostenere esami in almeno otto di esse; e, per il secondo biennio, seguano un ordine di studi comprendente almeno otto corsi annuali in non meno di sei materie, sostenendo esami in almeno quattro di queste.

La scelta delle materie d'iscrizione e di frequenza e degli esami relativi è liberamente fatta dagli studenti tra gl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia, o anche tra quelli di altre Facoltà che la Facoltà stessa giudichi atti a dare organica preparazione generale nel primo biennio e specifica nel secondo biennio.

Gli otto esami del primo biennio devono esser dati prima dei quattro del secondo ».

Art. 65. — È sostituito con il seguente:

« Le commissioni per gli esami del primo e secondo biennio sono formate ciascuna di tre insegnanti, fra cui un libero docente ».

Art. 67 (già 73). — È sostituito con il seguente:

« Per la laurea in lettere o in filosofia vi è una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta di laurea.

Il tema della dissertazione dev'essere stabilito d'accordo con l'insegnante di una delle materie dell'ordine di studi scelto dallo studente e dev'essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Lo studente può cambiare tema, sempre d'accordo con l'insegnante della materia, purchè intercedano sei mesi dalla discussione.

L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante la preparazione della tesi e lo studente ha l'obbligo di comunicare all'insegnante, che glieli richieda, i risultati del suo studio.

La dissertazione dev'essere presentata in segreteria in almeno tre esemplari, e accompagnata da un riassunto analitico anch'esso in tre esemplari, e la discussione avviene normalmente a distanza di un mese, durante il quale la segreteria cura che ne prenda visione un certo numero di commissari, specialmente gl'insegnanti delle materie caratteristiche dell'ordine di studi prescelto.

La commissione, composta di 7, 9 o 11 membri, comprende normalmente gl'insegnanti delle materie scelte dallo studente nel secondo biennio e almeno un libero docente.

Nel caso che il professore della materia o altri della commissione ritenga, in seguito alla lettura della dissertazione, che il candidato non possa essere ammesso alla discussione, ne darà avviso al preside, perchè, prima che sia fissata una data per l'eventuale discussione pubblica, la commissione sia convocata e deliberi in proposito ».

Art. 68 (già 77):

« I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono di regola iscritti al terzo anno di filosofia e i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere sono di regola iscritti al terzo anno di lettere. I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali, in scienze naturali, fisiche e matematiche e in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno di lettere o al terzo anno di filosofia, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima. Per essi e per gli stranieri la Facoltà determina il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.

È in potere della Facoltà consentire ai laureati, di cui è parola in questo articolo, l'iscrizione al quarto anno an-

zichè al terzo, quando il curriculo di studi prescelto dallo studente per il conseguimento della prima laurea contenga, a giudizio della Facoltà, un numero sufficiente di materie utili per il conseguimento della nuova laurea ».

Art. 76 (già 85). — È sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma il candidato deve sostenere esame su tre delle quattro materie, in cui ha preso iscrizione, e presentare una dissertazione, la quale sarà giudicata e discussa nei modi indicati per le dissertazioni di laurea ».

Art. 81 (già 90). — L'ultimo comma è sostituito col seguente:

« Per la dissertazione di diploma valgono le norme stabilite per le dissertazioni di laurea ».

Art. 84 (già 93). — È sostituito col seguente:

« Gli aspiranti al diploma in geografia devono frequentare, durante il biennio, quattro materie liberamente scelte tra i corsi costitutivi e sostenere i relativi esami.

Devono inoltre frequentare altre quattro materie, delle quali almeno due scelte fra le complementari, secondo le inclinazioni e le cognizioni dei candidati, con l'approvazione del Consiglio della Scuola ».

Art. 85 (già 94). — È sostituito col seguente:

« L'esame di diploma, al quale il candidato viene ammesso dopo che abbia superato gli esami di cui all'articolo precedente, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento geografico. Per ciò che riguarda la presentazione e discussione della tesi e la composizione della commissione di esame si applicano le norme stabilite per la dissertazione di laurea ».

Art. 86 (già 95). — È sostituito col seguente:

« Qualunque materia insegnata nella Facoltà, eccettuate quelle comprese nei piani di studio delle Scuole di perfezionamento in filologia e antichità classica, in lingue e letterature straniere moderne e in geografia, può essere scelta dal laureato in lettere od in filosofia come materia di un corso di perfezionamento ».

Art. 87 (già 96). — È sostituito dal seguente:

« Durante l'anno di perfezionamento il giovane deve seguire, oltre il corso monografico della sua disciplina, altri tre corsi, e alla fine dell'anno sostenere esame su tre delle quattro materie nelle quali ha preso iscrizione ».

Art. 89 (già 98). — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« La preparazione e la discussione di essa sono soggette alle norme stabilite per le dissertazioni di laurea ».

Art. 97 (già 106). — Nell'ultimo comma le parole « valgono le norme degli articoli dal 72 al 75 » sono sostituite con le parole « valgono le norme stabilite per la dissertazione di laurea ».

Art. 133 (già 142). — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole « e la licenza del corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria ».

Art. 134 (già 143). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione dell'insegnamento di « matematiche complementari », di cui al n. 9, è modificata in quella di « matematiche superiori » ed è aggiunto, col n. 31, l'insegnamento di « fisica matematica ».

Art. 136 (già 145). — È sostituito col seguente:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati mediante il manifesto annuale.

Lo studente è libero di variare i piani di studio proposti sostituendo a una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 134 ai numeri 1 a 9, 11 a 16, 18, 31;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1 a 6, 8, 11 a 16, 18, 31; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica e di chimica fisica;

per la laurea mista in fisica e matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1 a 9, 11 a 15, 31, e fra gli altri insegnamenti della stessa Facoltà di scienze, purchè il numero di questi ultimi non sia superiore a due; e frequenti inoltre per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica e di chimica fisica;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 134 ai numeri 1 a 5, 10, 11, 13 a 20, fra i corsi di chimica farmaceutica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica agraria dell'Istituto superiore agrario e forestale; frequenti inoltre per un anno il laboratorio di fisica e, per quattro anni almeno, un laboratorio di chimica;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1, 3, 8, 11, 14 a 30, e fra i corsi di geografia, igiene, embriologia delle Facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia e frequenti inoltre almeno tre laboratori di scienze naturali, fra i quali, per un biennio, quello della materia scelta per la dissertazione;

per la licenza del corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria: prenda iscrizione e superi gli esami nelle materie elencate nell'art. 134 ai numeri da 1 a 5, 10, 11, 15, e superi inoltre le prove scritte e la prova orale dell'esame di licenza. (Art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e art. 2 e 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590) ».

Art. 160 (già 169). — Nel quarto comma le parole « Soltanto quelli a cui manca una sola delle materie... » sono sostituite con le seguenti: « Soltanto quelli a cui mancano solo due delle materie... ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 128. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1750.**

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1453.

Pareggiamento del Liceo musicale di Cagliari ai Conservatori musicali governativi.

N. 1453. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a decorrere dalla sessione autunnale di esami dell'anno 1931, il Liceo musicale di Cagliari viene pareggiato, per tutti gli effetti di legge, ai Conservatori musicali governativi per i corsi di pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabasso, clarinetto, corno e fagotto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1931 - Anno X

REGIO DECRETO 24 settembre 1931.

Nomina dei componenti la Commissione per le industrie chimiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, concernente lo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e la istituzione di una Commissione per le industrie chimiche;
Visto il R. decreto 17 agosto 1928 relativo alla nomina della Commissione predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte della Commissione per le industrie chimiche, istituita a sensi del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, sono chiamati, per il triennio 1931-34, i signori:
S. E. Parravano prof. Nicola della Regia università di Roma;
Blanc on. prof. Gian Alberto della Regia università di Roma, deputato al Parlamento;
Levi prof. Mario Giacomo del Regio politecnico di Milano;
Scarpa prof. Oscar del Regio politecnico di Milano;
Ginori Conti principe prof. on. Piero, senatore del Regno;
Donegani on. ing. Guido, deputato al Parlamento;
Serono on. prof. Cesare, deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio 52. — BETTAZZI.

(8822)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1931.

Caratteristiche delle gomme semipneumatiche per le ruote degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993;
Considerata la necessità di stabilire in modo preciso le caratteristiche delle gomme semipneumatiche;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, sono considerati semipneumatici gli anelli gommati per ruote di autoveicoli che presentino i requisiti seguenti:

a) esistenza di una o più camere interne longitudinali continue comunicanti o non con l'esterno, e tali che l'altezza di ognuna non sia inferiore al 25 per cento di quella dell'anello (anima metallica compresa) ed in nessun caso inferiore ai 18 mm., e la larghezza minima non sia inferiore ai due terzi dell'altezza;

b) presenza di almeno una camera fino alla larghezza di anello di 210 mm., ed almeno una camera in più per ogni 110 mm. di maggiore larghezza di anello.

Art. 2.

Il carico massimo di esercizio per ciascuna ruota deve essere tale che la corrispondente pressione unitaria media sull'area di impronta non superi i 10 kg./cmq. per il carico suddetto, e 13 kg./cmq. per un carico doppio di esso.

Per area di impronta si intende l'area totale racchiusa dal contorno della superficie di contatto dell'anello con una superficie piana indeformabile.

Art. 3.

Su ogni anello semipneumatico deve essere indicato il valore del carico massimo legale di esercizio.

Art. 4.

È consentito l'uso fino a consumazione degli anelli semipneumatici che pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 1 corrispondano ai tipi già riconosciuti ed ammessi come semipneumatici agli effetti delle disposizioni in vigore anteriormente al R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993.

Art. 5.

Ciascun tipo di gomma semipneumatica deve, a cura e spese della ditta produttrice, essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) che provvederà alle necessarie esperienze statiche, ed eventualmente dinamiche, a mezzo di un'apposita Commissione permanente per le gomme che sarà istituita presso l'Ispettorato generale predetto.

Art. 6.

I circoli ferroviari d'ispezione devono riscontrare nelle prove e verifiche degli autoveicoli di nuova immatricolazione, od in quelle degli autoveicoli in cui le gomme piene siano sostituite con gomme semipneumatiche, che la gommatura delle ruote sia conforme alle prescrizioni del presente decreto ed adeguata alla portata massima del veicolo nonchè alla ripartizione del carico sulle ruote.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1932 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(8825)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1931.

Disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione dei limoni e delle arance e norme speciali per l'esportazione dei mandarini.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930, con il quale furono stabilite nuove norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931, con il quale furono stabilite disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni integrative e modificative delle norme portate dai due decreti Ministeriali suindicati e di stabilire norme speciali tecniche per l'esportazione dei mandarini;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX sono sostituiti i seguenti:

« È vietata la esportazione di frutti bagnati, gommati, colpiti dal gelo, asciutti internamente, commercialmente considerati immaturi o passati di maturità, non sufficientemente stagionati (secondo appare dall'aspetto della superficie di taglio del peduncolo e dal grado di turgidità) e affetti fortemente da fumaggine.

« Fatta eccezione per i frutti spediti alla rinfusa destinati a uso industriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 11, è altresì vietata l'esportazione di limoni con circonferenza inferiore a 15 cm. e di arance con circonferenza inferiore a 16 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX è sostituito il seguente:

« Sono da intendersi di « terza », per le arance di Sicilia, di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà (salvo le eccezioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 10 e dal secondo comma dell'art. 11) che, non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano però alle norme qualitative di cui all'articolo 2 ».

Art. 3.

La lunghezza della cassa da 360 frutti per i limoni di Sicilia e di Calabria di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX è modificata come segue:

per limoni primofiore, limoni, limoni speciali, lunari: cm. 66.

per ricioppi, verdelli, lunari verdelli: cm. 65.

Art. 4.

Il terzo comma del n. 1 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX è abrogato.

Al quinto comma del n. 1 e al secondo comma del n. 2 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, è rispettivamente sostituito il seguente:

« I frutti devono essere completamente avvolti in carta velina fine e cilindrata. Dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno, per le spedizioni di limoni con destinazione oltre lo Stretto di Gibilterra e oltre il Canale di Suez è prescritto, per l'avvolgimento dei frutti, l'uso di carta velina oleata ».

Al n. 2 dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« È vietata, nelle casse o cassette, la miscela di arance di differente varietà ».

Art. 5.

Al terzo comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, è sostituito il seguente:

« Sulle casse e sulle cassette contenenti frutti di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e per i limoni e le arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, è obbligatoria l'indicazione di tale qualifica di selezione. Detta indicazione dovrà apparire anche sulla carta di avvolgimento dei frutti dello strato superiore di ogni cassa o cassetta ».

Il quarto comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, è abrogato.

Art. 6.

Al primo e al secondo comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, sono sostituiti i seguenti:

« Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa l'esportazione di arance e di limoni in ceste, in sacchi e in botti e, per le sole spedizioni via terra, di arance in gabbioni.

« Tutti gli imballaggi di cui sopra devono essere costruiti in modo da non danneggiare i frutti e devono presentare i requisiti di solidità indispensabili per sopportare il trasporto. I gabbioni devono avere le fiancate, il fondo e il coperchio costituiti da listelli. Le ceste devono essere di castagno, munite di coperchio e di peso lordo non superiore a 30 chilogrammi ».

Al quarto e quinto comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, sono sostituiti i seguenti:

« Possono essere esportate in gabbioni e in ceste arance delle varie categorie di selezione previste all'art. 3 semprechè trattisi di frutti rispondenti ai requisiti qualitativi di cui allo stesso articolo 3, e di uniformità di cui all'art. 7, con la tolleranza a quest'ultimo riguardo di alcuni frutti di diverso calibro per fermare i « suoli ». Per merce di « terza » scelta è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle.

« Possono altresì essere esportate in gabbioni e in ceste arance che, fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme generali di cui all'art. 2, presentino caratteri qualitativi di massa superiori alla « terza ». Anche in tal caso è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle.

Sui documenti di trasporto deve figurare la indicazione « qualità mista ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, è aggiunto il seguente periodo:

« Per merce di « terza » scelta è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle ».

Al quarto comma dell'art. 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, è sostituito il seguente:

« È ammessa l'esportazione alla rinfusa di arance che, fermo l'obbligo dell'osservanza alle norme generali di cui all'art. 2, presentino caratteri qualitativi di massa superiori alla « terza ». Anche in tal caso è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle ».

All'ultimo comma dell'art. 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, è sostituito il seguente:

« Per i limoni destinati alla produzione di derivati agrumari è ammessa soltanto la spedizione alla rinfusa. Per tali spedizioni, purchè dirette a ditte che risultino all'Istituto nazionale per l'esportazione dedite alla produzione predetta l'Istituto medesimo può consentire la deroga dall'obbligo dell'avvolgimento in carta dei singoli frutti. Sui documenti di trasporto deve essere indicato: « Limoni per uso industriale ». La originaria destinazione della merce, quale risulta dal « certificato d'ispezione » di cui all'art. 14 del presente decreto, non può essere variata in corso di trasporto ».

Art. 8.

All'art. 14 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, è sostituito il seguente:

« Applicazione del controllo preventivo all'esportazione di limoni e di arance.

« Il controllo preventivo sulle spedizioni di agrumi per l'estero viene eseguito nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto ovvero, nei porti, al momento dell'imbarco della merce.

« Esso viene eseguito dagli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e, secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria o della Regia dogana a seconda dei casi.

« Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di agrumi devono, non meno di 48 ore prima del carico o del l'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto.

« La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

« La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

« *a*) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario della merce, oppure la ragione o denominazione e la sede della società o consorzio proprietari della merce, ed il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti della stessa società o consorzio;

« *b*) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto del proprietario della merce, di assistere al controllo;

« *c*) il numero dei colli;

« *d*) la destinazione;

« *e*) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

« *f*) la data e la firma del richiedente.

« Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere o da altro intermediario, alla richiesta di controllo deve essere unita la delega scritta dal proprietario della merce. La delega del proprietario della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

« Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui sarà effettuato il controllo stesso.

« Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

« Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

« Le partite di limoni e di arance dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

« Per le spedizioni all'estero di limoni e di arance in transito attraverso un porto marittimo centro di controllo, il controllo, di regola, dovrà effettuarsi presso il porto medesimo, tanto se la merce vi giunge per ferrovia, quanto se vi giunge per via mare.

« Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce col conseguente rilascio del « certificato di ispezione ». In caso di merce accompagnata dal « certificato di ispezione » rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo al centro di rispedizione o comunque quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo « certificato di ispezione ».

« Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul « certificato di ispezione ».

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di limoni e di arance ai cui documenti di spedizione non sia allegato il « certificato di ispezione ».

Art. 9.

All'art. 15 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, è sostituito il seguente:

« Norme per l'esportazione dei mandarini.

« L'applicazione del marchio nazionale, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei mandarini.

« Gli esportatori autorizzati a termine della legge predetta all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei mandarini, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente articolo.

« L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente articolo, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei mandarini ancorchè non coperti dal marchio nazionale.

« *Requisiti qualitativi*. — I mandarini destinati alla esportazione devono essere sani, di forma e di aspetto regolare, di giusta maturazione commerciale, esenti da lesioni, da ammaccature e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di uniforme grado di maturazione.

« *Calibrazione*. — È vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto. La differenza della circonferenza dei singoli frutti contenuti in ogni imballaggio non deve superare centimetri 1,5 per i frutti da 14 a 18 centimetri di circonferenza, e centimetri 2 per i frutti con oltre 18 cm. di circonferenza.

« *Imballaggio*. — Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti e presentare caratteristiche di sufficiente solidità. La tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

« L'applicazione del marchio nazionale è subordinata all'uso di imballaggi che dall'Istituto nazionale per l'esportazione siano ritenuti razionali.

« È raccomandato l'uso della cassetta o gabbietta parallelepipeda chiusa, delle dimensioni interne: lunghezza centimetri 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 13.

« *Impacco*. — I frutti devono essere posti negli imballaggi a strati ordinati. L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I materiali di impacco e di addobbo devono essere nuovi, inodori e bene asciutti.

« L'applicazione del marchio nazionale è subordinata all'adozione di sistemi di impacco che dall'Istituto nazionale per l'esportazione siano ritenuti razionali.

« Si raccomanda il completo avvolgimento dei frutti in carta velina fina e cilindrata.

« È raccomandato altresì l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti:
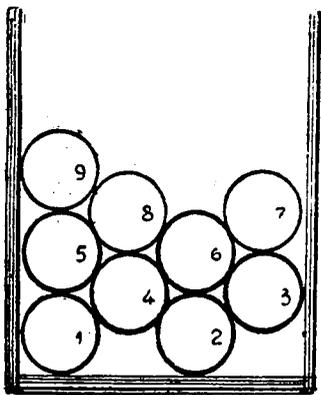
disposizione 2-2
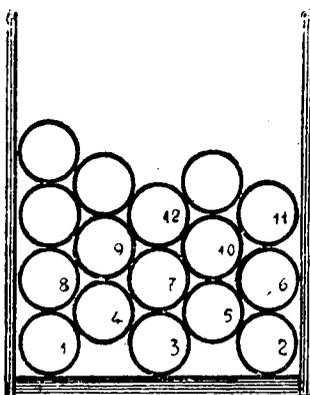
disposizione 3-2
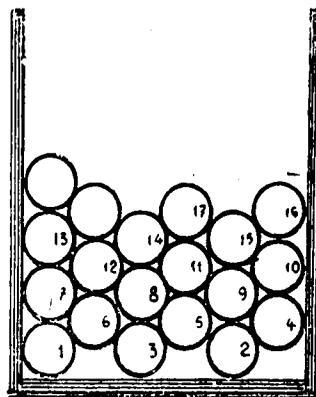
disposizione 3-3
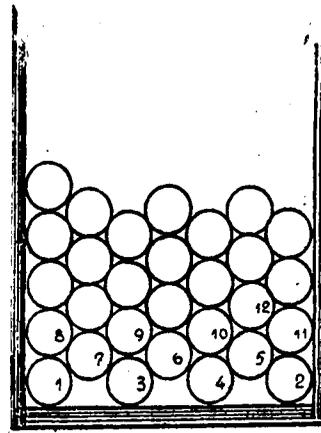
disposizione 4-3
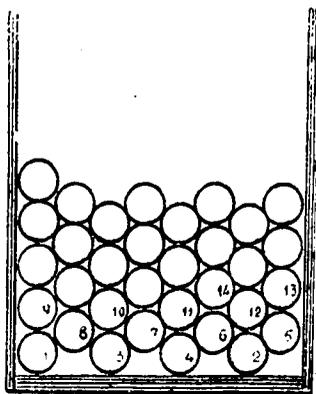
disposizione 4-4
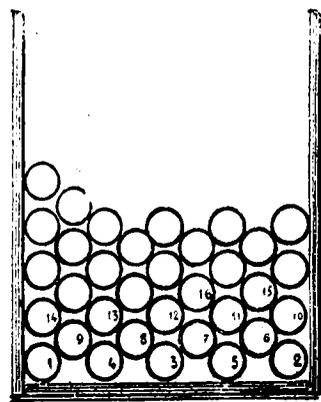
disposizione 5-4
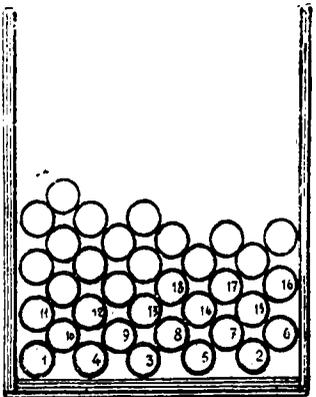
disposizione 5-5
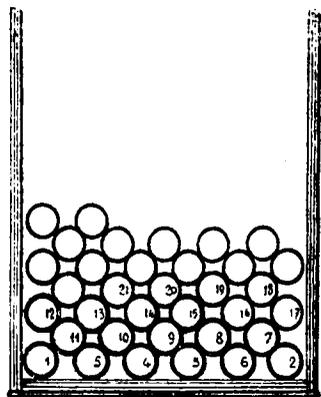
disposizione 6-5

« *Indicazioni esterne*. — All'esterno di ogni imballaggio contenente mandarini per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni: *a*) denominazione, sede od eventualmente marca della ditta esportatrice; *b*) natura del prodotto; *c*) numero dei frutti o circonferenza minima e, per le ditte autorizzate, *d*) marchio nazionale.

« Tali indicazioni devono figurare, semprechè possibile, tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate, oppure disposte sui di una fiancata o sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

« *Esportazioni in ceste e in vagone alla rinfusa*. — Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto è stabilito per i requisiti qualitativi e fermo il divieto di esportazione dei frutti di cir-

conferenza inferiore ai 14 centimetri, è ammessa la spedizione all'estero dei mandarini in ceste e in vagone alla rinfusa purchè il collocamento dei frutti nelle ceste o, rispettivamente, il carico siano eseguiti a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio. Anche per queste forme di spedizione si raccomanda il completo avvolgimento dei frutti in carta velina fine e cilindrata.

« Alle spedizioni dei mandarini in ceste e in vagone alla rinfusa non è applicabile il marchio nazionale.

« Avvenuta l'ispezione del carico, agli sportelli del vagone sarà applicato un piombo od altro contrassegno metallico dell'Istituto nazionale per l'esportazione. L'autorità doganale dovrà apporre sulla lettera di vettura la dichiarazione dell'avvenuto spiombamento del carro ogni qualvolta questo si sia verificato.

« *Controllo preventivo.* — Per l'applicazione del controllo preventivo all'esportazione dei mandarini valgono le norme stabilite all'art. 14 del presente decreto ».

Art. 10.

Il comma *b*) dell'art. 16 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, modificato con decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, è abrogato e conseguentemente il *comma c*) diventa *comma b*).

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(8833)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1931.

Tolleranze alle norme speciali tecniche relative all'esportazione degli agrumi durante la campagna 1931-32.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930-IX, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi e i successivi decreti Ministeriali 6 dicembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1930, e 18 novembre 1931-X, con i quali furono integrate e modificate le predette norme;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1930-IX, con il quale furono approvate le tolleranze alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi durante la campagna 1930-31;

Considerato che l'andamento delle stagioni e dei raccolti agrumari consiglia che le tolleranze stabilite per l'esportazione degli agrumi durante la campagna 1930-31 siano adottate anche per la campagna 1931-32;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esportazione agrumaria durante la campagna 1931-1932 vigono le stesse tolleranze alle norme speciali tecniche su tale esportazione, stabilite con il decreto Ministeriale 26 novembre 1930 per la campagna 1930-31.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(8832)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1627-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosetig Bianca fu Silvio, nata a Trieste il 7 luglio 1903 e residente a Trieste, via Galleria, 15, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bruna fu Silvio, nata il 1 settembre 1904, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8045)

N. 11419-1625-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettich Raimondo fu Amalia, nato a Trieste l'8 gennaio 1896 e residente a Trieste, via Solitario, 23, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Mosettich nata De Mattia, Giov. Batt., nata il 21 dicembre 1901, moglie;
2. Pietro di Raimondo, nato il 27 novembre 1925, figlio;
3. Marilena di Raimondo, nata il 30 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8046)

N. 11419-1637-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosetich Giovanna fu Valentino, nata a Trieste il 14 gennaio 1869 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 9, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria fu Valentino, nata il 30 dicembre 1870, sorella;
2. Maria fu Valentino, nata il 25 marzo 1875, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8047)

N. 11419-1626-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettic Vittorio fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 febbraio 1885 e residente a Trieste, via delle Mura, 7, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosa Mosettic nata Bazzalini fu Marco, nata il 24 settembre 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8048)

N. 11419-14086.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kariz fu Giuseppe, nato a Storie il 5 luglio 1877 e residente a Storie (Sesana) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kariz è ridotto in « Caris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kocjan in Kariz fu Francesco, nata il 1° dicembre 1882, moglie;
2° Maria di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1911, figlia;
3. Cristina di Giuseppe, nata il 24 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8080)

N. 11419-14072.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Krainz fu Giuseppe, nato a Postumia il 1° dicembre 1883 e residente a Cruscevia (Postumia) n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Krainz è ridotto in « Corani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Segec in Krainz fu Francesco, nata il 12 novembre 1887, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 18 novembre 1910, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 13 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8081)

N. 11419-18207.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iasbec di Vincenzo, nato a Sutta di Comeno il 25 marzo 1908 e residente a Sesana n. 220, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tasso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iasbec è ridotto in « Tasso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8078)

N. 11419-26955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Juch fu Federico, nato a Berdogrande il 19 maggio 1893 e residente a Rachiteni, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ughi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Juch è ridotto in « Ughi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8079)

N. 11419-14076.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Giuseppe Krainz fu Giuseppe, nato a Postumia il 17 febbraio 1887 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krainz è ridotto in « Corani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Segec in Krainz fu Giorgio, nata il 14 luglio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8082)

N. 11419-14880.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lacovig fu Francesco, nato a Staranzano il 28 giugno 1904, e residente ad Aurisina n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Lacovig è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8083)

N. 11419-17517.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Argia Lonzarich di Antonio, nata a Triste il 13 novembre 1909 e residente a Trieste, via Giuliani n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonzarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Argia Lonzarich è ridotto in « Lonzarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valnea di Argia, nata il 23 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8084)

N. 11419-11089.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Malnersich fu Giovanni, nato a Mattegnia il 6 gennaio 1903 e residente a Mattegnia n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Malnersich è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8085)

N. 11419-5760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Marassich fu Antonio, nato a Barisoni (Muggia) il 15 agosto 1908 e residente a Barisoni n. 356 (Muggia), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marassi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Marassich è ridotto in « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO

(8086)

N. 11419-13988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Martinolich fu Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 29 aprile 1881 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Martinolich è ridotto in « Martinoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Capellaro in Martinolich di Luigi, nata il 15 settembre 1882, moglie;
2. Francesco di Elisa, nato il 22 dicembre 1915, figlio adottivo.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8087)

N. 11419-14090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Mersnik di Antonio, nato a Pereni (Prov. Carnaro) il 28 luglio 1902 e residente a Cal di S. Michele n. 75 (Postumia), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Mersnik è ridotto in « Mersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8088)

N. 11419-27659.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Luigi Ostrouska fu Luigi, nato a Cosina il 9 giugno 1916 e residente a Erpelle-Cosina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ostruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Ostrouska è ridotto in « Ostruzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Veronica fu Luigi, nata il 21 luglio 1919, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Rodolfo Ostrouka nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8089)

N. 11419-16287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Peric di Antonio, nato a Duino il 16 agosto 1900 e residente a Duino n. 87, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Peric è ridotto in « Peri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pernarcic in Peric di Giovanni, nata il 21 dicembre 1892, moglie;
2. Floriana di Lodovico, nata il 7 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8090)

N. 11419-38541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresina Garzarolli fu Vittorio ved. Picek, nata a Prevallo il 27 settembre 1884 e residente a Villabassa di Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresina Garzarolli ved. Picek è ridotto in « Piccio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea fu Eduardo, nata l'11 aprile 1910, figlia;
2. Edoardo fu Eduardo, nato l'11 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8091)

N. 11419-13413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raffaele Piscanc fu Filippo, nato a Trieste il 25 ottobre 1882 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 581, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peschiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Piscanc è ridotto in « Peschiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Vouk in Piscanc fu Giuseppe, nata il 13 febbraio 1886, moglie;
2. Raffaele di Raffaele, nato il 29 dicembre 1905, figlio;
3. Maria di Raffaele, nata il 18 maggio 1908, figlia;
4. Giuseppina di Raffaele, nata il 10 giugno 1910, figlia;
5. Mario fu Carlo, nato il 21 novembre 1910, figliastro;
6. Ludmilla fu Carlo, nata il 20 febbraio 1909, figliastra;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8092)

N. 11419-1639-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antunovich Giuseppe di Giovanni, nato a Zara il 29 marzo 1901 e residente a Trieste, via Piccardi n. 15, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ida Antunovich nata Venuti di Luigi, nata il 26 maggio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8102)

N. 11419-1553-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cosciancich Carolina fu Giacomo, nata a Trieste il 23 febbraio 1843 e residente a Trieste, via P. L. da Palestrina n. 4, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Giacomo, nata il 15 agosto 1848, sorella.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO

(8103)

N. 11419-1638-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giovanni di Giovanni, nato a Pirano il 16 marzo 1905 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 81, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8104)

N. 11419-1653-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Kolaucic fu Giovanna vedova Mosetic, nata a Trieste il 13 aprile 1872 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 81, sono restituiti nella forma italiana di « Colussi - Mosetti »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8105)

N. 11419-1566-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kozian Antonio fu Luca, nato a Trieste il 24 agosto 1860 e residente a Trieste, Basovizza n. 166, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Antonio, nato il 28 febbraio 1888, figlio;
2. Antonia di Antonio, nato il 31 dicembre 1889, figlia;
3. Giovanni di Antonio, nato il 4 marzo 1892, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8106)

N. 11419-1641-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Stefano fu Giuseppe, nato a Ranziano il 24 dicembre 1851 e residente a Trieste, via Leo n. 10, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8107)

N. 11419-1642-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Antonio fu Antonio, nato a Monfalcone l'11 novembre 1868 e residente a Trieste, corso V. E. III n. 15, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Italia Mosettig nata Bon fu Luigi, nata il 14 agosto 1866, moglie;
2. Pietro di Antonio, nato il 16 luglio 1899, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8108)

N. 11419-1643-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Zian fu Francesco ved. Mosettig, nata a Gorizia l'8 marzo 1865 e residente a

Trieste, via Giuliani n. 12, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amelia fu Giovanni, nata il 2 ottobre 1881, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8109)

N. 11419-1646-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Michele fu Giuseppe, nato a Merna il 30 gennaio 1851 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 2, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Virginia di Michele, nata il 16 gennaio 1883, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8112)

N. 11419-1647-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Gualtiero fu Sofia, nato a Trieste il 5 gennaio 1916 e residente a Trieste, Scorcola n. 76, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8113)

N. 11419-1644-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Domenico fu Antonio, nato a Pordenone il 3 settembre 1855 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 6, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina Masettig nata Gaberscik di Michele, nata il 26 febbraio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8110)

N. 11419-1645-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosettig Teodora fu Tomaso, nata a Trieste il 10 aprile 1864 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 41, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria fu Tomaso, nata il 25 novembre 1865, sorella;
2. Luigia fu Tomaso, nata il 18 novembre 1867, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8111)

N. 11419-1648-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elena Cioppi fu Giovanni vedova Mosettig, nata a Plezzo il 22 maggio 1855 e residente a Trieste, via San Marco n. 36, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia fu Stefano, nata il 6 agosto 1884, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8114)

N. 11419-1649-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Umberto di Giovanni, nato a Trieste il 19 aprile 1880 e residente a Trieste, via delle Lodole n. 13, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Mosettig nata Carniel di Antonio, nata il 12 maggio 1883, moglie;
2. Lilia di Umberto, nata il 7 ottobre 1906, figlia;
3. Nair di Umberto, nata il 15 aprile 1908, figlia;
4. Radames di Umberto, nato il 28 aprile 1912, figlio;
5. Rosalino di Umberto, nato il 25 settembre 1921, figlio;
6. Graziella di Umberto, nata il 29 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8115)

N. 11419-1650-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetich Francesco fu Giacomo, nato a Casigliano il 9 aprile 1900 e residente a Trieste, via Scuola Nuova n. 1, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Mosetich nata Serasin di Giuseppe, nata il 13 novembre 1901, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 20 aprile 1923, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 26 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8116)

N. 11419-1654-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Martelanz fu Matteo vedova Mosettich, nata a Trieste il 22 settembre 1862 e residente a Trieste, Barcola, 773, sono restituiti nella forma italiana di « Martellani - Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Bortolo, nata il 23 aprile 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8117)

N. 11419-1651-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Puc fu Antonio vedova Mosetich, nata a Pocrai il 25 dicembre 1851 e residente a Trieste, via Madonnina n. 10, sono restituiti nella forma italiana di « Pucci - Mosetti »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Riccardo fu Francesco, nato il 13 aprile 1887, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8118)

N. 11419-1640-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giuseppe di Antonio, nato a Umago il 21 settembre 1902 e residente a Trieste, via Ponziana n. 172, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Santina Tomasich nata Delbello di Giorgio, nata il 31 ottobre 1906, moglie;
2. Anita di Giuseppe, nata il 18 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8119)

N. 11419-1652-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Zuban fu Andrea vedova Mozetic, nata a Trieste il 1° febbraio 1869 e residente a Trieste, Barcola n. 799, sono restituiti nella forma italiana di « Subani - Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Pietro, nato il 5 maggio 1893, figlio;
2. Mario fu Pietro, nato il 18 marzo 1901, figlio;
3. Antonio fu Pietro, nato il 13 giugno 1902, figlio;
4. Emilio fu Pietro, nato il 27 marzo 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Due Palmenti-Saragoddio in provincia di Catania.

Con decreto 24 novembre 1931 del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Due Palmenti-Saragoddio con sede a Catania, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 15 dicembre 1929.

(8854)

Costituzione del Consorzio di trasformazione fondiaria della Media Valle del Santerno in provincia di Bologna

Con decreto Reale del 15 ottobre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo, registro 20, foglio 400, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria della Media Valle del Santerno, in provincia di Bologna, ed è stato nominato presidente del Consorzio stesso il sig. Tullo Cenni.

(8855)

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del bacino del torrente Valle Urbana in provincia di Modena.

Con decreto Reale del 22 ottobre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre successivo, registro 21, foglio 1, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria del bacino del torrente Valle Urbana in provincia di Modena ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente.

(8856)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Aragona	B	—	1
Alessandria	Montiglio	B	—	1
Aosta	Villanova Baltea	B	—	1
Aquila	Trasacco	S	—	2
Avellino	Ariano	B	—	1
Id.	Quindici	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Terlizzi	O	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Trichiana	B	—	1
Benevento	Castelfranco in Misc.	B	—	1
Id.	Cerreto Sannita	B	—	2
Id.	Cusano Mutri	B	—	1
Id.	S. Angelo d'Alife	B	—	3
Brescia	Bagolino	B	—	1
Id.	Bavegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Cagliari	Serrenti	B	—	1
Id.	Id.	O	1	1
Id.	Id.	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	O	—	1
Id.	S. Martino in Pensiils	Cp	—	1
Catania	Mascali	O	—	1
Catanzaro	Montepaone	O	—	1
Cosenza	Bisignano	B	—	1
Cremona	Casaletto di Sopra	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Viola	B	—	1
Fiume	Elsane	B	—	1
Foggia	Casalvecchio di Pugl.	Cp	1	—
Id.	Castel. della Daunia	O	1	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Motta Montecorvino	E	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Id.	O	4	1
Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Volturino	E	1	—
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	1	—
Lecce	Giurdignano	CpO	—	2
Id.	Presicce	Cp	—	1
Matera	S. Mauro Forte	Cp	—	1
Id.	Id.	E	1	—
Novara	Cameri	B	—	1
Id.	Gozzano	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Perugia	Vallo di Nera	B	—	1
Piacenza	Gragnano Trebbiense	B	—	3
Id.	Lugagnano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Calvello	CpO	1	—
Id.	Forenza	Cp	1	—
	Segue Carbonchio ematico.			
Potenza	S. Paolo Albanese	CpO	1	—
Id.	Terranova di Pollino	Cp	2	—
Ragusa	Ragusa	B	1	—
Id.	Spaccaforno	O	—	1
Reggio di Calabria	Memmola	B	—	1
Id.	Riace	B	—	1
Roma	Cisterna	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Itri	B	1	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Albanella	C.O	3	1
Id.	Buccino	Cp	1	—
Id.	Pontecagnano	B	—	1
Id.	Ravello	B	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	S. Giovanni a Piro	CpO	—	2
Sassari	Bono	Cp	1	—
Id.	Padria	O	—	1
Id.	Terranova	B	—	1
Terni	S. Venanzo	O	—	1
Vercelli	Callabiano	B	—	1
Verona	Verona	E	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
Viterbo	Ronciglione	B	—	1
			34	69
	Carbonchio sintomatico			
Arezzo	Monte S. Savino	B	—	1
Belluno	Belluno	B	1	—
Bergamo	Zogno	B	—	1
Bolzano	Marebbe	B	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Bergamo	Comun Nuovo	B	—	1
Id.	Gaverina	B	—	2
Id.	Suisio	B	—	2
Id.	Urgnano	B	—	1
Bolzano	Curon Venosta	B	—	4
Id.	Malles Venosta	B	—	12
Brescia	Comezzano e Cazzano	B	—	1
Como	Mariano Comense	B	—	1
Cremona	Vescovato	B	1	—
Cuneo	Rocca de' Baldi	B	—	1
Milano	Maleo	B	—	1
Id.	Terranova dei Passer.	B	—	2
Parma	Noceto	B	—	1
Id.	Zibello	B	2	—
Trento	Pannone	B	12	4
			15	33

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Jesi	S	—	3
Id.	Senigallia	S	—	1
Aquila	Pescina	S	1	1
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	—	3
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	—	1
Id.	Talla	S	3	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	2
Id.	Cesiomaggiore	S	2	—
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Longarone	S	1	1
Id.	Quero	S	1	—
Id.	Seren del Grappa	S	1	—
Bologna	Bologna	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	3
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	4
Id.	Laives	S	—	2
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Id.	Vadena	S	—	2
Brescia	Cavalg. della Riviera	S	—	1
Id.	Orzinuovi	S	—	2
Id.	Puegnago	S	—	1
Id.	Rudiano	S	—	1
Id.	Urago d'Oglio	S	—	2
Campobasso	Cantalupo del Sannio	S	1	—
Id.	Montecilfone	S	—	1
Id.	Palata	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Rivarolo del Re	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	1	—
Ferrara	Berra	S	—	1
Fiume	Fiume	S	1	3
Forlì	Rocca S. Casciano	S	—	2
Id.	Tredozio	S	1	1
Genova	Arenzano	S	1	2
Id.	Mezzanego	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	4	—
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	1	5
Lucca	Capannori	S	1	—
Modena	Prignano	S	2	—
Novara	Trecate	S	1	—
Padova	Noventa di Piave	S	—	1
Id.	Selvazzano	S	—	1
Id.	Teolo	S	—	1
Parma	Langhirano	S	1	—
Pavia	Corteolona	S	—	1
Id.	S. Cristina e Bissone	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	—	4
Id.	Umbertide	S	—	1
Pistoia	Agliana	S	1	1
Id.	Tizzana	S	—	1
Pola	Canfanaro	S	—	5
Id.	Pola	S	—	3
Rovigo	Occhiobello	S	—	3
Siena	Castiglione d'Orcia	S	—	1
Id.	Montalcino	S	—	1
Teramo	Castilenti	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	4
Trento	Cembra	S	—	1
Id.	Cles	S	—	3
Id.	Coredo	S	—	5
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Flavon	S	—	1
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Trento	Peio	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	7
Id.	Termeno	S	—	2
Id.	Ton	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	2
Treviso	Asolo	S	1	1
Id.	S. Vendemiano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Udine	Barcis	S	1	—
Id.	Campoformido	S	1	1
Id.	Coseano	S	3	—
Id.	Fagagna	S	4	1
Id.	Majano	S	—	17
Id.	Nimis	S	—	1
Id.	Pasian di Prato	S	2	—
Id.	Pozzuolo	S	5	—
Id.	Ragogna	S	—	1
Id.	S. Maria la Longa	S	—	1
Id.	Sedegliano	S	7	5
Id.	Udine	S	7	—
Venezia	Annone Veneto	S	—	1
Id.	Noale	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	—	4
Verona	Verona	S	—	2
Vicenza	Montebello	S	—	1
Id.	Monte di Malo	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Viterbo	Bolsena	S	1	—
			61	154
	Morva.			
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
			2	—
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Solacca	E	—	1
Avellino	Mugnano del Cardin.	E	1	—
Id.	Tufo	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Capurso	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Id.	S. Agata di Militello	E	—	1
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Cimitile	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Palma Campania	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Paolo	E	1	—
Id.	Sant'Antimo	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Agropoli	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Pontecagnano	E	2	—
Id.	S. Marzano del Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Siano	E	—	1
			26	8
	Rabbia.			
Agrigento	Caltabellotta	Cn	—	1
Id.	Grotte	Cn	—	1
Id.	Naro	Cn	—	1
Id.	Realmonte	Cn	—	1
Id.	Ribera	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	3	1
Id.	Jesi	Cn	—	1
Id.	S. Marcello	Cn	—	1
Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Arienzo	Cn	—	2
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	16
Ragusa	Ragusa	Cn	1	—
Viterbo	Tuscania	Cn	1	—
			5	28
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Campobasso	Busso	E	1	—
Id.	Campobasso	E	2	2
Id.	Campochiaro	E	1	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	E	—	1
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Civitanuova del Sann.	E	2	—
Id.	Guardiaregia	E	—	1
Id.	Pietracatella	E	3	1
Id.	Pescolanciano	E	1	—
Id.	Ripabottoni	E	—	1
Id.	Ripalimosano	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Id.	Toro	E	2	—
Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Frosinone	O	2	—
Id.	Guarcino	O	—	1
Id.	Veroli	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Matera	Craco	O	2	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Potenza	Sant'Arcangelo	O	1	—
Rieti	Posta	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Ciciliano	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Terni	Terni	O	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna			
Viterbo	Bassanello	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Corchiano	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vejano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			56	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila	Collepietro	O	1	—
Id.	Pettorano	O	1	—
Avellino	Montefalcione	Cp	—	1
Catania	Belpasso	O	1	—
Foggia	Vieste	Cp	1	1
Frosinone	Cassino	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
Roma	Scrofano	O	—	1
Teramo	Valle Castellana	O	1	—
			10	3
	Aborto epizootico.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	9	—
Id.	Sedico	B	1	—
Bologna	Molinella	B	—	3
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Cremona	Genivolta	B	1	—
Ferrara	Poggiorenatico	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Modena	Castelfranco	B	—	1
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	—
Novara	Borgo Lavezzaro	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	—	1
Padova	Veggiano	B	—	1
Pistoia	S. Marcello	B	—	1
Roma	Roma	B	1	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Treviso	Godega di S. Urbano	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Vittorio	B	—	1
Venezia	Cona	B	1	
			24	18

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Pederobba	B	—	1
Id.	S. Vendemiano	B	—	1
Id.	Vidor	B	—	1
				5
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	2	—
Ferrara	Poggiorenatico	B	—	1
			3	1
Vaiuolo ovino.				
Firenze	Figline Valdarno	O	—	2
Influenza del cavallo.				
Foggia	Cerignola	E	1	—
Barbone dei bufali.				
Salerno	Campagna	Bf	—	1
Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Ripatransone	P	1	—
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Id.	Zogno	P	—	1
Como	Margno	P	—	2
Fiume	Fiume	P	3	—
Segue *Colera dei polli.*				
Genova	Santa Margherita	P	—	1
Padova	Este	P	—	1
Id.	Padova	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	1	4
Pistoia	Sambuco	P	—	1
Rovigo	Ariano	P	—	6
Venezia	Annone Veneto	P	1	—
			6	18

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	38	81	103
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	9	15	48
Malattie infettive dei suini	36	98	215
Morva	1	2	2
Farcino criptococcico	6	26	34
Rabbia	6	14	33
Rogna	11	47	63
Agalassia contagiosa delle pecore e e delle capre	8	12	13
Aborto epizootico	12	27	42
Tubercolosi bovina	3	6	6
Diarrea dei vitelli	2	3	4
Vaiuolo ovino	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	9	12	24

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(8779)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.